

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI GRANCIA

A. GENERALITA'

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione ed il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico provenienti da un fondo privato nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale: lago, fiume, riale, falda) ed all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del comune.
2. L'applicazione compete al municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione)

1. Il comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione), conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente, ed alla sua (loro) manutenzione ed esercizio.
La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite l'impianto consortile.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
2. Non sono considerati impianti:
i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
i serbatoi per liquidi e materie diverse quali combustibili, carburanti, materie viscosi, ecc.

3. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione ed alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, comprese le acque di raffreddamento, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali,
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete della canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto (OJAR), devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione può avvenire soltanto tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGS é di competenza del municipio.

Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento.

Art. 9 Divieto di immissione

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente.

In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive sostanze maleodoranti
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40 OC per una durata d'immissione superiore a 300 secondi
- acidi e basi in concentrazione dannose
- soluzioni alcaline o acide che provocano un'alterazione del PH naturale (6,5-9);
- ogni materiale o prodotto che può danneggiare le canalizzazioni e gli impianti o comprometterne il regolare funzionamento.

E' vietata l'istallazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori di rifiuti di cucina).

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione é effettuata dal comune o dal CDA. Eccezionalmente, a giudizio del comune o del CDA possono essere concesse deroghe qualora vi siano le condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono, occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
Le acque chiare provenienti da fondi non edificati non possono comunque defluire sull'area pubblica e, dove esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale.

4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto d'ispezione sono a carico dei proprietari del fondo.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora si dovesse rilevare la necessità del pozzetto d'ispezione, prima dell'innesto alla canalizzazione pubblica, lo stesso verrà costruito a spese del proprietario del fondo.

B. PROCEDURA

Art. 11 Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal municipio, osservata la procedura della notifica (art. 6 del RLE)
2. Il progetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza ed il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta 1: 100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere ed il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.
 - c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e) dettaglio 1: 10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

3. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del consorzio.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

1. In caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale o consortile, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per la presentazione della domanda di costruzione.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
3. In caso di inadempienza dei proprietari e previa diffida, tali opere saranno eseguite dal comune o dal CDA a spese dei proprietari.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua dev'essere autorizzata dal municipio previo preavviso del CDA, se sono rispettate le prescrizioni dell'OIAR e se i quantitativi di acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.
3. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Il municipio deve essere informato se nel corso dei lavori sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazioni. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

6. E' vietato lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, provenienti da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente ed a fine lavori, a spese del costruttore.

Art. 14. Diniego della licenza

1. La licenza di allacciamento può essere negata o revocata nei casi di:
 - a) grossi quantitativi di acque chiare, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
 - b) acque di scarico non conformi all'OIAR.

Art. 15 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori delle opere dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori.
Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 15bis Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art.52 LPAc).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto ed il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti:
 - a) la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo;
 - b) per la documentazione da consegnare, fa stato quella definita dalle sopra citate istruzioni cantonali al capitolo "contenuto catasto completo";
 - c) i costi per la verifica sono assunti dal comune. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori completazioni, i relativi costi potranno essere addossati al proprietario;
 - d) il costo per il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale, è sempre a carico del proprietario del fondo.
4. Costruzioni esistenti:
 - a) il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati;
 - b) per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle sopra citate istruzioni cantonali al capitolo "contenuto catasto parziale";
 - c) i proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art.52 LPAc);
 - d) i costi per l'elaborazione della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono assunti dal comune. Il costo per il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale, è sempre a carico del proprietario del fondo.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
4. Modalità di allacciamento.
 - 4.1. Acque luride o di rifiuto.
 - a) Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni dei PGS.
 - b) Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
 - 4.2. Acque meteoriche
 - a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non é idonea all'infiltrazione.
 - b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
 - c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
 - d) Non é permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
 - e) Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo

permettono. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non é permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

f) Nelle zone AL-i e AL-e indicate dal vigente PR, l'immissione nel ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica per acque meteoriche non deve superare il valore di $Q_{ab} < 80 \text{ l/sec} \times \text{ha}$ dove Q_{ab} è il deflusso massimo per ettaro di superficie. Le opere di ritenzione devono essere dimensionate per $Z = 10$ anni.

f) Dove non sarà possibile raggiungere il valore indicato è necessaria la costruzione di opere di trattenuta a carico del privato.

4.3. Acque chiare

a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, od in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non é idonea all'infiltrazione.

b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente od in un pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare od in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

d) Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art.17 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVQ calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare

composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 18 Condotta di allacciamento

1. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica dev'essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi e dei materiali. Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è ≥ 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo od il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.
2. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto nuovo o esistente
 - nelle regioni rurali
 - in falda freatica
 - in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
 - in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
 - in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
 - se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton specialeNelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

Art.19 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra il 3% e il 5%.
Le pendenze minime sono le seguenti:
 - acque luride 2%
 - acque meteoriche e chiare 1 %
2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati al punto precedente dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- acque luride	DN	118	mm per abitazioni monofamiliari
	DN	150	mm per abitazioni plurifamiliari
- acque meteoriche	DN	100	mm
- acque di drenaggio	DN	125	mm

4. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili in caso di portate minime e di erosioni in caso di portate massime.

Art. 20 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
4. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI)

Art. 21 Pozzetti d'ispezione

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, di pendenza e di diametro, sono da prevedere dei pozzetti.

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
 - nei raccordi di condotte importanti
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

- fino a	0.6 m	O	600 mm
- fino a	1.5 m	O	800 mm
- sopra	1.5 m	O	1000 mm
3. I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi di chiusura inodori e con un diametro minimo di cm. 60.

Art. 22 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 23 Rigurgito

1. In caso di possibilità di rigurgito il municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.
2. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale non devono rigurgitare.
3. Il comune declina ogni responsabilità in caso di rigurgiti.

Art. 24 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Gli impianti individuali devono essere adottati entro il perimetro del PGS finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto ed alle prescrizioni dell'autorità competente.
La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
 - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
 - veleni
 - acidi o basi

- alte temperature
- carico di punta
- germi patogeni in quantità pericolose
- radioattività.

Art. 25 Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione é necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito dei PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.
3. Impianti di ritenzione
 - a) Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
 - b) Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale,
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto,
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche)
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione
 - a) Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592000.
 - b) Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.), coperchi avvitati,
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno,
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Art. 26 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale é obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 27 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo é responsabile del controllo, pulizia ed efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 28 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.
3. La manutenzione deve assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti; la loro impermeabilità, la resistenza dei materiali e la tenuta stagna devono essere garantite.

Art. 29 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale. L'impianto va riempito d'acqua prima della sua messa in funzione.

2. I fanghi evacuati devono essere portati in un'impianto di depurazione centrale e la copia dei bollettini di vuotatura é da trasmettere regolarmente al municipio.

Art. 30 Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 31 Impianti di pretrattamento - separatori

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente, con frequenza proporzionata alle loro dimensioni ed in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 32 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 33 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi per esalazioni maleodoranti, affioramenti di liquidi o presenza di insetti.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

Art. 34 Intervento del municipio

Il municipio obbliga i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o di ripristino necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.

Art. 35 Intervento del CDA

Il CDA segnala al municipio qualsiasi immissione nelle canalizzazioni pubbliche non conformi all'OIAR o che potrebbero danneggiare le canalizzazioni o compromettere il regolare funzionamento degli impianti. Esso può inoltre rifiutare o sospendere l'immissione di acque di scarico non conformi alle relative ordinanze.

E. CONTRIBUTI TASSE

Art. 36 Contributi di costruzione

Il comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 37 Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari all'1,5 % del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 500.--.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali necessari.

Art. 38 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.20 a fr. 0.40 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 50.-- e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0,5% e superiore all'1,5 % di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0,5% e il 2 % di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 150.--.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori effettuata dal Consorzio intercomunale della Collina d'Oro (AICO), installati in tutti gli edifici.
6. Fa stato il consumo di acqua ricavato dalla lettura dei contatori per il periodo 30.06./30.06, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa é dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa é dovuta "pro rata temporis".
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

10. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 39 Notifica della tassa d'uso.

La tassa d'uso viene notificata all'interessato mediante rimessa della bolletta di pagamento.

Art. 40 Tassa di allacciamento provvisorio - Immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico é soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, e tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso é stabilita di volta in volta dal municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 500.--.

Art. 41 Trapasso di proprietà

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno, la tassa non verrà rifusa, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'atto; fa stato la situazione al 1. gennaio di ogni anno.

Art. 42 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse di cui all'art. 42, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 43 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute é dovuto un interesse di mora del 5%, esigibile alla crescita in giudicato della decisione di imposizione (bolletta di pagamento) di cui all'art. 42.

E. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa é di fr. 1'000.--.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 45 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAC e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 46 Eliminazione impianti difettosi

Il municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati dagli impianti pubblici.

Art. 47 Danni alle opere comunali e consortili

Ogni danno causato alle canalizzazioni comunali o consortili é a completo carico del privato. Restano riservati i diritti dei terzi.

Art. 48 Notifica al Dipartimento

Il municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 49 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del municipio é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

Art. 50 Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile (IDA), le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal municipio.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I separatori di oli minerali e grassi, le installazioni di pretrattamento delle acque di scarico fanno eccezione a questa regola.
5. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 51 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEVA, la norma SN 592'000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 52 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 53 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il regolamento delle canalizzazioni 15.09.1986 ed ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

ALLEGATO: BASI GIURIDICHE

Elenco delle leggi e delle norme citate

LPAc	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
CCS	Codice civile svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma SN 592000 della VSA/ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
OIAR	Ordinanza federale dell'8.12.1975 sull'immissione delle Acque di Rifiuto.

=====

INDICE

A. Generalità

- art. 1 scopo
- art. 2 basi legali
- art. 3 applicazione
- art. 4 costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione)
- art. 5 impianti privati
- art. 6 impianti comuni
- art. 7 acque di scarico
- art. 8 obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- art. 9 divieto di immissione
- art.10 allacciamento alla canalizzazione pubblica

B. Procedura

- art.11 domanda
- art.12 termine per l'esecuzione dell'allacciamento
- art.13 permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
- art.14 diniego della licenza
- art.15 collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
- art.15bis catasto degli impianti

C. Prescrizioni tecniche

- art.16 smaltimento delle acque di scarico
- art.17 materiali
- art.18 condotta di allacciamento
- art.19 pendenze e diametri
- art.20 posa
- art.21 pozzetti d'ispezione
- art.22 pompe
- art.23 rigurgito
- art.24 impianti di depurazione individuali e di pretrattamento
- art.25 impianti di infiltrazione e ritenzione
- art.26 zone di protezione

D. Manutenzione degli impianti privati

- art.27 obbligo di manutenzione

- art.28 canalizzazioni
- art.29 fosse di chiarificazione e biologiche
- art.30 impianti di depurazione meccanico-biologici
- art.31 impianti di pretrattamento – separatori
- art.32 raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- art.33 impianti di infiltrazione
- art.34 intervento del municipio
- art.35 intervento del CDA

E. Contributi e tasse

- art.36 contributi di costruzione
- art.37 tasse di allacciamento
- art.38 tassa d'uso
- art.39 notifica della tassa d'uso
- art.40 tassa di allacciamento provvisorio – immissioni di acque provenienti dai cantieri
- art.41 trapasso di proprietà
- art.42 esecutività dei contributi e tasse
- art.43 interessi di mora

F. Norme transitorie e finali

- art.44 contravvenzioni
 - art.45 provvedimenti coattivi
 - art.46 eliminazione impianti difettosi
 - art.47 danni alle opere comunali e consortili
 - art.48 notifica al Dipartimento
 - art.49 rimedi e diritti
 - art.50 eliminazione degli impianti singoli
 - art.51 rinvio
 - art.52 entrata in vigore
 - art.53 disposizioni abrogative
-

Allegato:

- a) Elenco delle leggi e delle norme citate;

Per il Municipio

Il Sindaco: *F. Regazzoni*

Il Segretario: *F. Nasoni*

Approvato dal Consiglio comunale del 29.09.1999

Il Presidente: *P. Schrämml*

Il Segretario: *F. Nasoni*

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con
risoluzione 113-RE-5942 del 17.01.2000

I VARIANTE
Per il Municipio

Il Sindaco: *F. Regazzoni*

Il Segretario: *F. Nasoni*

Approvato dal Consiglio comunale del 27.09.2000

Il Presidente: *P. Schrämml*

Il Segretario: *F. Nasoni*

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con
Risoluzione 113-RE-6363 del 08.11.2000